REGOLAMENTO (CEE) N. 1885/75 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 832/75 recante modalità di applicazione del regime di aiuto per i foraggi disidratati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/75 ha esteso il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1067/74 ai prodotti disidratati ottenuti da patate ; che, per assicurare l'efficacia del controllo del diritto all'aiuto, è opportuno definire la data di uscita dall'impresa, nel caso di miscele di tali prodotti e degli altri foraggi disidratati ;

considerando che certi quantitativi di patate, prima di essere disidratati, non sono venduti direttamente dagli agricoltori alle imprese di disidratazione ; che inoltre, onde consentire agli agricoltori di fruire del regime di aiuti, l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74 dispone che, in taluni casi, l'aiuto è concesso soltanto alle imprese di disidratazione che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da disidratare ; che, per non escludere dall'aiuto i prodotti disidratati ottenuti dai quantitativi di patate di cui sopra, è opportuno prevedere che i contratti siano conclusi dai produttori con persone delegate dall'impresa di disidratazione ;

considerando che, per garantire che il regime d'aiuto venga applicato soltanto ai prodotti che vi hanno diritto, occorre definire l'espressione « non atti al consumo umano » con la quale sono designati i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1067/74 ;

considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1192/74 del Consiglio, del 13 maggio 1974, relativo all'aiuto per i foraggi disidratati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1421/75 (4), dispone che, qualora uno Stato membro conceda un aiuto nazionale per le patate allo stato fresco, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74 viene diminuito dell'incidenza dell'importo dell'aiuto nazionale sul prodotto disidratato ; che, per il buon funzionamento del regime di aiuto comunitario è necessario prevedere che le misure nazionali siano comunicate alla Commissione in tempo utile ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi disidratati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 832/75 della Commissione, del 26 marzo 1975 (5), è modificato, con effetto al 1° luglio 1975, come indicato negli articoli seguenti.

Articolo 2

1. L'articolo 2, paragrafo 2, è completato come segue :

« ovvero

c) qualora si tratti di prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1067/74, sono mescolati all'interno di detta impresa con prodotti di cui all'articolo 1, lettera b) del regolamento citato. »

2. All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5 :

« 4. La determinazione del peso dei foraggi disidratati e il prelievo di campioni vengono effettuati in un momento quanto più vicino possibile a quelle dell'uscita dall'impresa.

5. I prodotti di cui all'articolo 1 sub a) del regolamento (CEE) n. 1067/74 sono considerati "non atti al consumo umano" quando sono ottenuti da patate con le bucce. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Il tenore massimo in umidità di cui all'articolo 1 a) del regolamento (CEE) n. 1192/74 è fissato al :

(1) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 131 del 14. 5. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 3.
(5) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 42.

— 12 % per i prodotti di cui all'articolo 1 sub b) del regolamento (CEE) n. 1067/74, che hanno subito un processo di macinazione,

— 14 % per gli altri foraggi disidratati.

2. Il tenore minimo di proteine di cui all'articolo 1 b) secondo trattino del suddetto regolamento è fissato al 14 %. »

Articolo 4

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, viene completato dal testo seguente :

« I prodotti delle sottovoci ex 07.04 B, ex 11.05 e ex 12.10 B della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1067/74 formano oggetto di una contabilità di magazzino separata. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, sub e), è sostituito dal testo seguente :

« e) nel caso di un'impresa di disidratazione che utilizzi i foraggi disidratati nell'ambito di un'azienda agricola che le appartenga,

— la dichiarazione del patrimonio zootecnico esistente in tale azienda il 1° aprile di ogni anno ;

— la dichiarazione delle eventuali modificazioni avvenute nel patrimonio zootecnico prima del 1° aprile dell'anno successivo. »

Articolo 6

All'articolo 7 viene aggiunto il testo seguente :

« Nel caso di disidratazione di patate, i contratti conclusi con gli agricoltori da persone fisiche o morali diverse dalle imprese di disidratazione sono considerati equivalenti ai contratti qui sopra, a condizione che queste persone siano delegate da un'impresa di disidratazione ai fini della conclusione di tali contratti. »

Articolo 7

All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente :

« f) nel caso in cui il contratto sia concluso da una persona delegata da un'impresa di disidratazione, il nome e l'indirizzo dell'impresa di disidratazione mandante. »

Articolo 8

L'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, è modificato come segue :

« 3. Tuttavia, qualora le uscite di foraggi disidratati avvengano per quantitativi inferiori :

— a 500 t, ove si tratti di prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1067/74,

— a 100 t, ove si tratti di prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento citato,

le merci uscite nel corso di un certo periodo, determinato dagli Stati membri, saranno considerate come un'unica partita, a condizione che il quantitativo globale non sia superiore rispettivamente a 500 e 100 t. »

Articolo 9

L'articolo 10 è modificato come segue :

« *Articolo 10*

1. Per i foraggi disidratati usciti nel corso di una campagna, l'aiuto è concesso all'impresa di disidratazione su domanda della medesima, presentata

— entro il 31 agosto successivo alla fine della campagna, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1067/74,

— entro il 31 maggio successivo alla fine della campagna, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento citato. »

2. Gli Stati membri possono determinare la quantità minima che deve formare oggetto di ciascuna domanda. »

Articolo 10

Viene aggiunto il seguente articolo 13 bis :

« *Articolo 13 bis*

Qualora uno Stato membro conceda, per le patate allo stato fresco, l'aiuto nazionale, di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1192/74, esso ne informa immediatamente la Commissione in tempo utile prima della sua applicazione. L'importo da detrarre dall'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74, nonché le altre modalità di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1192/74 sono decisi secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1067/74 ».

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione